



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Provincia di Catania

Ordinanza n. 14 del 10 luglio 2014

Oggetto: Disposizioni in materia di protezione animale e istituzione anagrafe canina finalizzate alla tutela della salute umana ed animale; a favorire la convivenza tra uomo, animale ed ambiente ed alla prevenzione del randagismo.

Il Sindaco

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari e detentori di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente e le riconosciute esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica e il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle vigenti normative ed in particolare degli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Rilevata l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non sono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 06/08/2013 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani".

Evidenziato che, al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia, s'intende attuare l'ordinanza ministeriale e in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

Preso Atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute relativamente all'abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento del suolo pubblico, dell'igiene e il decoro dell'ambiente urbano.

Dato Atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro

conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Ritenuto necessario provvedere alla profilassi delle zoonosi con progetti mirati;

Atteso che nell'ottica del riconoscimento della dignità degli animali e della salvaguardia del diritto alla vita è opportuno regolamentare il rapporto uomo/animale/ambiente, attribuendo dei precisi obblighi ai proprietari e detentori degli animali;

Visto l'art. 54 del d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visti:

- Il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- La legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in particolare artt. 2, 4 e 5;
- Le Ordinanze ministeriali in materia;
- Il Decreto dell'Assessore regionale della Sanità n. 33964 del 13/02/2001;
- Il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.7 del 12/01/2007;
- La L.R. n. 15 del 03/07/2000, in materia di istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;
- L'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 che attribuisce ai comuni la competenza in tema di gestione e tutela del benessere e protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- La Legge n.189 del 20/07/2004 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali;
- Le numerose note dell'Ufficio Territoriale di Governo;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti.

L'anagrafe canina regionale è una banca dati dei cani iscritti all'Anagrafe e identificati con il microchip, alimentata dalle singole anagrafi territoriali dei Servizi Veterinari delle A.S.P. Sicilia e dagli Ambulatori Veterinari accreditati. L'accesso alla ricerca cani permette di rintracciare il luogo di registrazione del cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino. L'iscrizione del cane all'Anagrafe canina, oltre a rendere più facile la restituzione del cane al proprietario, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni e favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

Il proprietario o detentore di un cane, di età inferiore a 60 gg., deve provvedere a far identificare e registrare l'animale presso il servizio veterinario dell'ASP o presso gli Ambulatori veterinari accreditati. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina ed identificato con trasponditore; in caso contrario, provvede, ai termini di legge, all'immediata iscrizione.

I medici veterinari e i responsabili delle associazioni (di cui al comma 1 dell'art.19 della L. R. n. 15 del 3 luglio 2000) che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro 7 giorni al Comune di San Gregorio di Catania ed al servizio Veterinario ASP3 Catania.

I proprietari o detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare al Servizio Veterinario ASP3 di Catania:

- a) La cessione a qualsiasi titolo dell'animale.
- b) Il cambio della propria residenza.
- c) Il decesso dell'animale.
- d) La scomparsa dell'animale.

Gli eventi di cui alle lettere a) e b) devono essere segnalati entro 30 giorni, quello della lettera c) entro 15 giorni e quello della lettera d) entro 3 giorni dall'evento.

Art. 2 - Custodia dei cani.

E' vietato detenere cani in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie o in altre condizioni incompatibili con la loro natura, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari.

E' vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata, così come disposto dalle normative vigenti, dalle avversità climatiche e atmosferiche: la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia ed i contenitori dell'acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento in tal senso l'area di pertinenza dovrà essere sgombrata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale. La catena dovrà essere munita da due moschettoni rotanti a entrambe le estremità e il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.

I cani, custoditi in recinto, devono avere uno spazio consono alle loro caratteristiche.

Il Comune, si rivolgerà all'ASP per eventuali valutazioni sul benessere degli animali.

Art. 3 - Condotta dei cani.

I proprietari dei cani hanno obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt.1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, fatte salve le aree individuate dal Comune e di avere sempre con se la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.

Il proprietario e il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati e inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario ASP3 di Catania, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i.

Ai cani muniti di guinzaglio, seppur estensibile entro 1,50, o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate all'animale stesso.

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci e al lavaggio delle deiezioni liquide emesse dai loro animali in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze e mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali.

A tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche e sacchetti idonei per l'asportazione delle deiezioni solide e di un contenitore d'acqua per il lavaggio immediato delle deiezioni liquide. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.

I proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani, in condizioni igieniche corrette. A tale scopo, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente, o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori e inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.

E' fatto obbligo il rispetto dell'art.17 della L.R. 15/2000.

Art. 5 - Divieto di accesso ai cani.

È assolutamente vietato condurre e/o introdurre i cani nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini, nelle rotatorie e nelle aree o luoghi interdetti da apposita segnaletica.

Art. 6 - Deroghe.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, delle Guardie zoofile e ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 7 - Altri divieti.

E' sempre vietato:

- a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

Art. 8 - Colonie feline.

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di San Gregorio di Catania che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli artt.544-bis e ter del Codice Penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune e trasmesse per conoscenza al Servizio Veterinario dell'ASP.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati su parere del Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

I/le gattari/e dovranno fornire un'equilibrata alimentazione e potranno rivolgersi anche a fonti di approvvigionamento per il prelievo di alimenti non consumati, purché commestibili, da destinare

all'alimentazione dei gatti.

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti.

Art. 9 - Sanzioni.

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità al D.P.R. n. 7 del 12/01/2007:

- La violazione dell'art. 1 comma 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 172,00.
- La violazione dell'art. 1 comma 4a, 4b, 4c è punito con la sanzione amministrativa da € 86,00 a € 289,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 96,00; la violazione dell'art. 1 comma 4d è punito con la sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 578,00.
- La violazione dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 578,00.
- La violazione dell'art. 4 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da € 58,00 a € 173,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 58,00.
- La violazione dell'art. 4 comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 28,00 a € 173,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 56,00.
- La violazione dell'art. 5 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 10 - Sanzioni Accessorie.

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca e al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia sarà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide e liquide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo stesso, sarà soggetto a ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 11 - Modalità di ricorso.

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non fosse eseguito il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.

Gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. 689/1981.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune di San Gregorio di Catania.

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La polizia municipale, le Guardie zoofile dell'ENPA, gli agenti di Pubblica Sicurezza e quant'altri obbligati per legge hanno l'obbligo di far rispettare le prescrizioni sancite dalla presente ordinanza.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Comando di Polizia Municipale di San Gregorio di Catania, sito in via Zizzo n. 7, Tel. 095525984 - 0957212796, tutti i giorni feriali in orario di ufficio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti.

La presente Ordinanza revoca e annulla tutte le precedenti in materia.

Il Sindaco
Dott. Carmelo Corsaro

